SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. **152**.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e il punto 12 dell'allegato A;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 27-*quater* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»;

b) al comma 3, lettera *b)*:

1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle seguenti: «richiedenti la»;
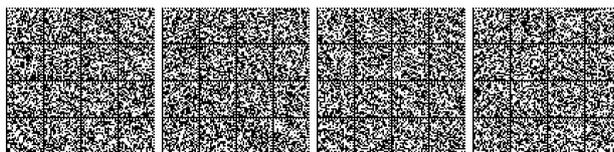
2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione» sono soppresse;

3) la parola: «riconosciuta» è soppressa;

c) al comma 3, le lettere *d)* e *g)* sono abrogate;

d) al comma 3, alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-*quinquies*»;

e) al comma 5, lettera *a)*:

1) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

2) le parole: «una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei requisiti di cui al comma 1»;

f) al comma 5, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

«*b)* il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»;

g) al comma 5, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»;

h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

5-*ter*. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»;

i) il comma 7 è abrogato;

l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma 9-*bis*.»;

m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.

11-*ter*. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".»;

n) al comma 12, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;»;

o) al comma 12, lettera *d)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.»;

p) al comma 13:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»";

2) al primo periodo, dopo le parole: «Carta blu UE», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-*ter*»;

q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo.

13-*ter*. Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»;

r) al comma 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno di cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»;

t) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l'attività lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalità di cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato

membro è ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5:

a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;

b) gli estremi del documento di viaggio valido.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-*bis*, e l'articolo 27-*sexies*, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-*quater*, e dall'articolo 27-*quater*, comma 5, si applica il comma 8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies*. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.»;

u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-*bis*. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

18-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:

a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;

b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa;

c) un elenco delle attività professionali consentite;

d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.

18-*quater*. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.».

2. All'articolo 22, comma 11:

a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati»;

b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 ottobre 2021, n. L 382.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, e del punto 12 dell'allegato A della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199, così recita:

«Art. 1 - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.»

«Punto 12 dell'allegato A - direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio»

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1999, n. 258 - S. O.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio 1995, n. 286, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 27-*quater* del citato decreto legislativo n. 286 del 1995, come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. *L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:*

a) *del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *n. 20 del 25 gennaio 2018;*

b) *dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;*

c) *di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;*

d) *di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.*

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;404

b) che soggiornano in quanto *richiedenti la* protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE 403 del Consiglio del 29 aprile 2004 così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-*ter*;

d) (*abrogata*)

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-*bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti*, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27*-quinquies*;*

g) (abrogata)

h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *g)* ed *i)*, in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno *sei mesi*, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di *uno dei requisiti di cui al comma 1;*

b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;

c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

*5-*bis. *Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere* a), c) *e* d)*, in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.*

*5-*ter. *In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.*

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. (*abrogato*)

8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-*quater*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10. *In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma 9-*bis.

9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-*bis* e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

*11-*bis. *La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.*

*11-*ter. *La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".*

12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

b-bis*) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere* b) *e* c)*, ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;*

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. *In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalità.*

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi *dodici mesi* di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE*, fatto salvo quanto previsto dal comma 13*-ter. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi *dodici mesi* sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

13-bis*. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo.*

13-ter*. Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.*

14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi *dodici mesi*, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. *Il permesso di soggiorno di cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.*

17. *Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare l'attività lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalità di cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5:*

a) *gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;*

b) *gli estremi del documento di viaggio valido.*

Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis*, e l'articolo 27*-sexies*, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1*-quater*, e dall'articolo 27*-quater*, comma 5, si applica il comma 8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi 12, 12*-bis*, 12*-ter*, 12*-quater *e 12*-quinquies*. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.*

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.

18-bis*. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

18-ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:*

a) *il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;*

b) *l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa;*

c) *un elenco delle attività professionali consentite;*

d) *informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.

18-quater. *Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attività del punto di contatto.*»

— Il testo dell'articolo 22, commi 11, 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 286 del 1995, così recita:

«Art. 22 *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)*. - 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-*bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-*bis*. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-*ter*. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-*quater*. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

6-*bis*. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, *rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati* per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini *del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità* con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11- bis.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis*, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.

12-*quinquies*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

12-*sexies*. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-*quater* e 12-*quinquies* reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.»

23G00161

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 24 ottobre 2023.

Modifiche al decreto 22 dicembre 2020, recante il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 359).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021;

Vista la delibera 15 luglio 2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 20 settembre 2021, recante modifiche all'art. 14 del regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa sopra citato;

Vista la novella all'art. 14 comma 7 del predetto regolamento del 22 dicembre 2020, approvata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 299 del 17 dicembre 2021;

Vista la delibera n. 50, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 19 luglio 2023 ed entrata immediatamente in vigore e, in particolare, l'art. 10 recante modifiche all'art. 14 del regolamento di organizzazione;

Ritenuto di dover provvedere alla modificazione dell'art. 14, comma 7, lettera *a)*, n. 1 e dell'art. 14-*ter*, comma 6, n. 1 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021;

Rilevato che, con la delibera n. 50 del 19 luglio 2023, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha approvato, in particolare, l'attuale quarto comma dell'art. 18 del regolamento sugli incarichi di insegnamento, per il quale «L'incarico di componente dell'Ufficio studi o dell'Ufficio del massimario non può essere conferito a chi abbia ottenuto una autorizzazione prevista dall'art. 18, primo comma, lettere *c)* e *d)*, per tutta la durata di quest'ultima. L'incarico di componente
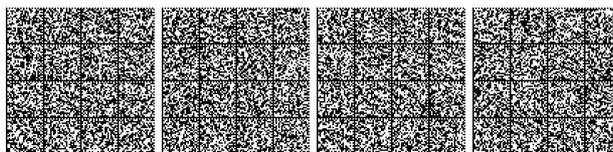
dell'Ufficio studi o dell'Ufficio del massimario decade *ipso iure* con l'accoglimento della domanda di conferimento dell'incarico di insegnamento indicato nel periodo precedente»;

Decreta:

Il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021 è modificato come segue:

all'art. 14, comma 7, lettera *a)*, n. 1, dopo le parole «enti di formazione pubblici o privati», va aggiunto il seguente periodo:

«Resta salva l'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, come modificato con la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2023»;

all'art. 14-*ter*, comma 6, n. 1 dopo le parole «enti di formazione pubblici o privati», va aggiunto il seguente periodo:

«Resta salva l'incompatibilità prevista dall'art. 18, quarto comma, della delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001, come modificato con la delibera adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 19 luglio 2023».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2023

Il Presidente: MARUOTTI

23A06003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 ottobre 2023.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei Maccheroncini di Campofilone IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Maccheroncini di Campofilone».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
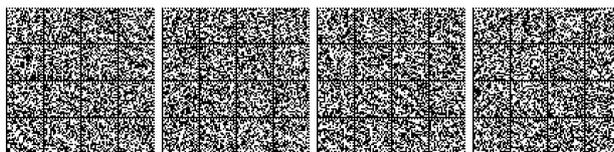
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana -Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante «Disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela»;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1130 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 302 del 13 novembre 2013, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei Maccheroncini di Campofilone IGP con sede legale in Campofilone (FM), piazza Umberto I, n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, per la IGP «Maccheroncini di Campofilone»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «pastificio», nella filiera «pasta alimentare» individuata all'art. 4, lettera *p)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo PEC il 15 febbraio 2023 (prot. Masaf n. 106980 del 16 febbraio 2023) e della attestazione rilasciata dall'Autorità pubblica di controllo, Marche Agricoltura Pesca - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca, con nota n. 107106 del 16 febbraio 2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dei «Maccheroncini di Campofilone» IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, per la IGP «Maccheroncini di Campofilone»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei «Maccheroncini di Campofilone» IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Maccheroncini di Campofilone», registrata con regolamento (UE) n. 1130 della Commissione del 7 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 302 del 13 novembre 2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dei «Maccheroncini di Campofilone» IGP, con sede legale in Campofilone (FM), piazza Umberto I, n. 2, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Maccheroncini di Campofilone».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela dei «Maccheroncini di Campofilone» IGP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto mi-

nisteriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
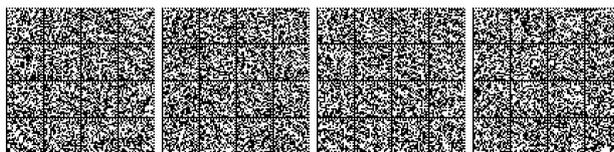
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Maccheroncini di Campofilone» appartenenti alla categoria «pastificio», nella filiera «pasta alimentare» individuata all'art. 4, lettera *p)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A05963

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 149 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
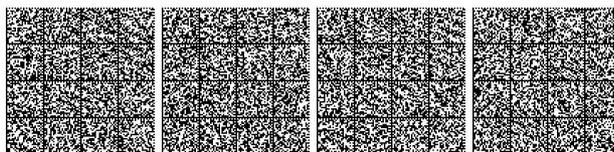
Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2023 n. 84952, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 29 settembre 2023 e scadenza 28 marzo 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 108.876 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 ottobre 2023 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)*, durata residua 149 giorni, con data di prima emissione 29 settembre 2023 e scadenza 28 marzo 2024, di cui al proprio decreto 27 settembre 2023 n. 84952 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.
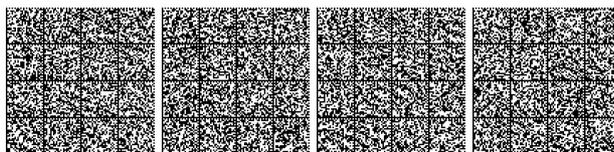
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato articolo 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 ottobre 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.
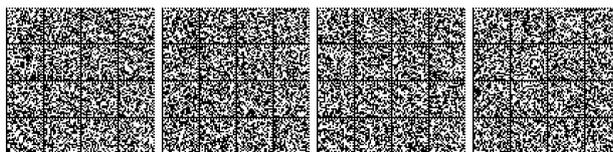
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla deter-

minazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;
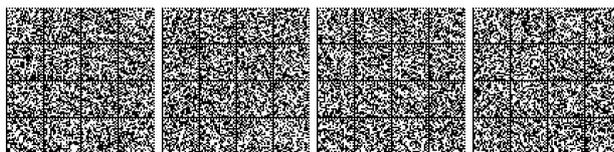
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

23A06006

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 settembre 2023.

Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Agenzia) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29,
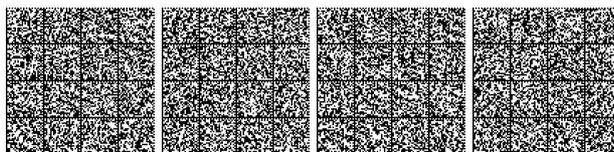
recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2019, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il punto 27 che ha introdotto, nell'ambito del predetto Quadro temporaneo, la sezione 2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico», finalità che risultano in linea con gli obiettivi di sviluppo propri dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo che consente la finanziabilità di programmi per la tutela ambientale, disciplinati al Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 ottobre 2022, n. 237, recante modificazioni e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 nonché, al Titolo II, le disposizioni concernenti l'applicabilità della richiamata sezione 2.6 del Quadro temporaneo allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, subordinatamente alla notifica e successiva approvazione da parte della Commissione europea di uno specifico regime di aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi (nel seguito Quadro temporaneo);

Considerato che la predetta comunicazione ha, tra l'altro, introdotto modifiche alla modalità di funzionamento della richiamata sezione 2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico» e previsto una nuova categoria di aiuti (sezione 2.8) destinata a sostenere gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette;

Considerato che, alla luce delle predette modifiche intervenute alla sezione 2.6, non è stato dato seguito alla notifica del regime di aiuti previsto dal decreto del 12 agosto 2022 al fine di recepire nell'ambito dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo le nuove disposizioni recate dalla Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 e che, pertanto, le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto non sono efficaci;

Ritenuto opportuno disporre in merito all'applicazione nell'ambito dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alle sezioni 2.6 e 2.8 del Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerata la necessità di adeguare lo strumento agevolativo alle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 651/2014 dal richiamato regolamento (UE) 2023/1315;

Ritenuto opportuno prevedere ulteriori modificazioni alle ordinarie modalità di funzionamento dello strumento agevolativo, al fine di indirizzare maggiormente l'intervento pubblico verso programmi di sviluppo in possesso di più rilevanti requisiti di strategicità e di semplificare ulteriormente le procedure di valutazione e gestione delle istanze agevolative;

Ritenuto, altresì, opportuno consentire l'applicazione allo strumento agevolativo delle disposizioni recate dalle sezioni 2.6 e 2.8 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Decreta:

TITOLO I

MODIFICHE AL DECRETO DEL 9 DICEMBRE 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Art. 1.

Modifiche al decreto 9 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy»;
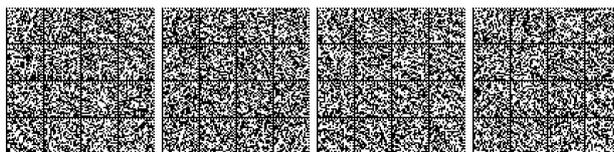
2) alla lettera *n)* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro»;

3) la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: «*o)* "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (*blockchain*), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i *big data* e le tecnologie *cloud*). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche»;

4) alla lettera *p)*, dopo le parole «sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati» sono aggiunte le seguenti: «applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (*blockchain*), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i *big data* e le tecnologie *cloud* o *hedge*)»;

5) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente: «*r)* "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel *SEE)*, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;»;

6) la lettera *s)* è sostituita dalla seguente: «*s)* "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel *software*), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati»;

7) la lettera *t)* è sostituita dalla seguente: «*t)* "tutela ambientale": qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;»

b) all'art. 2, comma 1, sono eliminate le parole «, valide per il periodo 2014-2023,»;

c) all'art. 4:

1) al comma 1, dopo le parole «I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese» sono aggiunte le seguenti: «, il cui numero massimo complessivo non potrà essere superiore a cinque,»;

2) al comma 5, dopo le parole «in forma congiunta» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando un numero complessivo di imprese partecipanti non superiore a cinque,»;

3) al comma 7, dopo le parole «regolate dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nel numero massimo indicato al comma 1 del presente articolo,»;

d) all'art. 7:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma «1-*bis*. I programmi di sviluppo di attività turistiche, qualora realizzati da più imprese, devono essere realizzati in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico»;

2) al comma 2, le parole «a parte eventuali progetti di innovazione» sono eliminate e le parole «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel titolo II del presente decreto»;

e) all'art. 8-*bis*, comma 2, lettera *b)*, le parole da «A tal fine» e fino a «indipendenti dalla medesima società» sono sostituite dalle seguenti: «Per investitori privati si intendono gli investitori che indipendentemente dal loro assetto proprietario, perseguono un interesse puramente commerciale, utilizzano risorse proprie e sostengono interamente il rischio relativo al proprio investimento, così come definiti dall'art. 2, punto 72, del regolamento GBER. Per investitore indipendente si intende un investitore privato che non partecipa al capitale dell'impresa
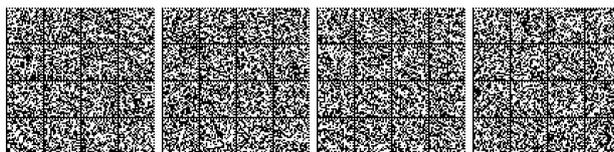
ammissibile in cui investe. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane "indipendente" se è stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, di tale nuova società sono considerati indipendenti dalla stessa»;

f) all'art. 9:

1) al comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* la solidità economica e finanziaria delle imprese proponenti e la fattibilità tecnica dei progetti di investimento proposti, anche mediante analisi di tipo parametrico»;

2) al comma 4, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: «f-*bis*) gli aspetti occupazionali connessi alla realizzazione del programma di sviluppo, con particolare riferimento a quelli che prevedono unicamente la salvaguardia, totale o parziale, dell'occupazione esistente. In tali casi, l'esame è finalizzato ad accertare, partendo dalle informazioni rese dall'impresa interessata nell'ambito della documentazione progettuale, le motivazioni sottese alle previsioni effettuate, e, in caso di salvaguardia parziale con significativi effetti negativi in valore assoluto o in rapporto alla base organica esistente, la sussistenza di una stretta correlazione con piani industriali o di ristrutturazione aziendale improrogabili e non connessi a logiche delocalizzative, prevedendo in ogni caso una concertazione tra le parti interessate relativamente alla gestione degli esuberi»;

3) al comma 6, lettera *a)*, punto 1.c, le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

4) al comma 6, lettera *b)*, punto 1.c, le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

5) al comma 6, lettera *b)*, il punto 5 è soppresso;

g) all'art. 9-*bis*, comma 2-*ter* e comma 7 le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

h) all'art. 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma «1-*bis*. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonché l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione del contributo»;

i) all'art. 14:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole da «. Le imprese di grandi dimensioni» a «approvazione da parte della Commissione europea» sono eliminate;

2) al comma 4, le seguenti «, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto *ad hoc*» sono eliminate;

3) al comma, le parole «ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai settori di attività esclusi dal campo di applicazione degli aiuti di Stato a finalità regionale, come individuati nell'allegato n. 1 al presente decreto»;

4) il comma 8 è soppresso;

j) all'art. 15:

1) al comma 3, lettera *a)*, all'inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI,»;

2) al comma 3, lettera *b)*, all'inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «per le imprese di grandi dimensioni,».

k) all'art. 16:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

2) al comma 3, le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro»;

l) all'art. 18:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro»;

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 milioni di euro»;

3) al comma 2, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»;

m) all'art. 20, comma 1, le parole «, nonché nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, così come definito all'art. 7, i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21» sono eliminate;

n) all'art. 23, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero se il progetto è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'art. 107, comma 3, lettera *a)*, del TFUE»;

o) all'art. 25:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro»;

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro»;

3) al comma 1, lettera *c)*, le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 milioni di euro»;

p) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Progetti ammissibili)*. — 1. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:

a) alla tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento GBER;

b) all'introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-*bis* del regolamento GBER;

c) alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 41 del regolamento GBER, qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all'autoconsumo dell'impresa beneficiaria;

d) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 47 del regolamento GBER.
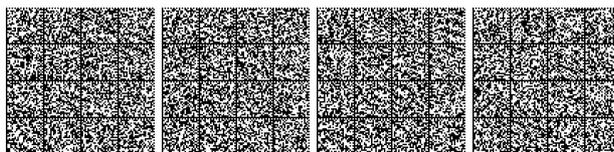
2. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera *a)*, devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario al di là delle norme dell'Unione in vigore, indipendentemente dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose delle norme dell'Unione;

b) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario in assenza di norme dell'Unione;

c) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attività del beneficiario e consente di conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento per il quale è concesso l'aiuto sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima della data di entrata in vigore delle norme in questione.

3. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera *b)*, non devono essere volti a conformarsi a norme dell'Unione adottate e in vigore; possono tuttavia essere volti a conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore delle norme in questione.

4. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera *c)*:

a) possono prevedere investimenti destinati allo stoccaggio dell'elettricità solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua;

b) devono essere relativi a capacità installate o ammodernate di recente.

5. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera *d)*, non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:

i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;

ii. sostituzione di materie prime o *feedstock* primari con materie prime o *feedstock* secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);

b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;

c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

6. Ai fini di cui al presente articolo per norma dell'Unione si intende:

i. una norma obbligatoria dell'Unione che stabilisca i livelli che devono essere raggiunti in termini ambientali dalle singole imprese, escluse le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; o

ii. l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (BAT), come definito nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e garantire che i livelli di emissione non superino quelli che sarebbero raggiunti applicando le BAT; qualora i livelli di emissione associati alle BAT siano stati definiti in atti di esecuzione adottati ai sensi della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente decreto; se tali livelli sono espressi come un intervallo, si applica il limite per il quale la BAT è raggiunta per la prima volta.

7. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

8. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

9. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attività economiche indicate all'art. 14, comma 6.»;

q) all'art. 29:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ai fini dell'agevolabilità delle spese di cui

al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore, determinato sulla base di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 36 e 38 del regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal sistema ETS. In alternativa alla predetta metodologia, i costi agevolabili possono coincidere con i costi d'investimento direttamente collegati al conseguimento di un livello più elevato di protezione ambientale a fronte di una riduzione delle intensità di aiuto e delle maggiorazioni applicabili, come indicate all'art. 30, del 50%. Per i soli interventi di cui all'art. 28, lettera *b)*, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 38-*bis*, i costi agevolabili coincidono con i costi d'investimento. Non sono in ogni caso ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di protezione ambientale o di efficientamento energetico.»

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*, ai fini dell'agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i costi totali dell'investimento»

3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera *d)*, ai fini dell'agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, corrispondente a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore, determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 47 del regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi.»

r) all'art. 30, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* dall'art. 36 del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*;»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* dall'art. 38 e dall'art. 38-*bis* del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*;»;

3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* dall'art. 41 del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*;»;

4) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* dall'art. 47 del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *d)*.»

5) la lettera *e)* è soppressa.

s) all'art. 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, per i quali l'importo dell'aiuto supera 30 milioni di euro per impresa e per progetto, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera s-*bis* del regolamento GBER, l'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale»;

2) il comma 2 è soppresso;

3) al comma 3 le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»;

t) nell'allegato n. 1:

1) le parole da «Settore delle fibre sintetiche» a «macchinari utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Settore della lignite: tutte le attività connesse alla lignite di basso rango C o orto-lignite e la lignite di basso rango B o meta-lignite, come definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.»;

2) dopo le parole «Trasporto con taxi,» sono inserite le seguenti: «49.39 Esercizio di teleferiche, funicolari, sciovie e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbano o extraurbano,»;

3) le parole da «Settore della costruzione navale» a «C 364/9» sono sostituite dalle seguenti: «Settore della banda larga»;

u) nell'allegato n. 2, punto 2:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* Spese generali: in tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 25 per cento delle spese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.»;

2) dopo la lettera *e)* è aggiunto il seguente periodo: «I costi di cui alle lettere *d)* ed *e)* possono essere calcolati sulla base di un approccio semplificato basato sui costi sotto forma di un tasso forfettario pari al 20% applicato ai costi totali ammissibili del progetto di cui alle lettere da *a)* a *c)*. In tal caso, i costi dei progetti di R&S utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono solo i costi ammissibili dei progetti di R&S di cui alle lettere da *a)* a *c)*»;

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati e, per le modifiche connesse all'entrata in vigore del regolamento

(UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, con quanto previsto dall'art. 58, punto 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

APPLICAZIONE AI CONTRATTI DI SVILUPPO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 2.6 DEL QUADRO TEMPORANEO

Art. 3.

Abrogazioni

1. Per le motivazioni esposte in premessa, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 ottobre 2022, n. 237.

Art. 4.

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di rafforzare il sostegno ed accelerare ulteriormente il percorso di decarbonizzazione e di efficientamento energetico delle attività industriali, in particolare attraverso l'elettrificazione e le tecnologie che utilizzano idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico, nonché i combustibili derivanti dall'idrogeno rinnovabile, i programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui all'art. 6 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo.

2. Conformemente al punto 52 del Quadro temporaneo, gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:

a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Art. 5.

Programmi di sviluppo ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo II, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati a:

a) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra delle attività industriali che attualmente fanno affidamento sui combustibili fossili come fonte di energia o materia prima, o

b) una riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali.

2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 devono garantire il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) riduzione di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas a effetto serra mediante l'elettrificazione dei processi produttivi o l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico o di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, in sostituzione dei combustibili fossili. La riduzione delle emissioni deve essere misurata con riferimento alle emissioni dirette medie di gas serra o al consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve tenere conto anche delle effettive emissioni derivanti dalla combustione di biomasse;

b) riduzione di almeno il 20% del consumo di energia in relazione alle attività sovvenzionate. La riduzione dei consumi deve essere misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (consumo medio su base annua).

3. Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di sviluppo:

a) non devono comportare un aumento della capacità produttiva complessiva dell'impresa richiedente, fatti salvi gli aumenti non superiori al 2% della capacità produttiva complessiva derivanti da esigenze tecniche;

b) non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore, ma devono indurre l'impresa a intraprendere un investimento che non sarebbe realizzato, o sarebbe realizzato in modo limitato o diverso, senza l'aiuto. Ai predetti fini, le imprese devono dimostrare che avrebbero continuato la loro attività senza modifiche, a condizione che continuare le loro attività senza modifiche non avrebbe comportato una violazione del diritto dell'Unione;

c) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l'uso dell'idrogeno rinnovabile, devono prevedere l'utilizzo di idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili secondo le metodologie stabilite per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;

d) qualora finalizzati alla decarbonizzazione attraverso l'uso di combustibili derivati dall'idrogeno rinnovabile, devono prevedere l'uso di combustibili che soddisfino i requisiti cumulativi di cui al punto 81, lettera *h)*, del Quadro temporaneo;

e) qualora sia previsto l'utilizzo di idrogeno elettrolitico, devono prevedere l'utilizzo di idrogeno conformemente al punto 81, lettera *i)*, del Quadro temporaneo;

f) qualora realizzati da imprese esercenti attività rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), devono comportare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo i programmi di sviluppo avviati a partire dal 9 marzo 2023, ad eccezione di quelli che risultano ammissibili anche ai sensi del precedente Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2022)
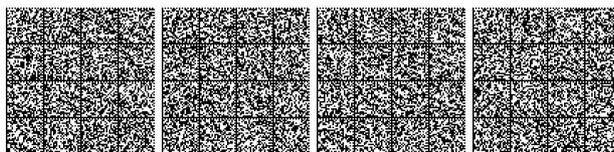
5342 *final* del 20 luglio 2022, per i quali i lavori possono essere iniziati a partire dal 20 luglio 2022. I programmi devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. L'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati deve intervenire entro i predetti termini. Ai fini di cui sopra l'impresa beneficiaria è tenuta:

a) ad inviare tempestivamente all'Agenzia, e comunque entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei predetti termini, una dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata in funzione degli stessi, ovvero due distinte dichiarazioni qualora l'entrata in funzione risultasse successiva all'ultimazione degli investimenti;

b) a comunicare all'Agenzia, prima dello scadere dei predetti termini, le motivazioni sottese all'eventuale mancato rispetto dei termini in questione;

c) a trasmettere all'Agenzia l'ultimo stato avanzamento lavori di cui all'art. 11, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma o dell'entrata in funzione, se successiva.

5. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione ed entrata in funzione di cui al comma 4, si applica quanto previsto dall'art. 33 del decreto 9 dicembre 2014.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo II sono quelle definite dall'art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto 9 dicembre 2014, relative alle attrezzature, ai macchinari o agli impianti necessari per conseguire l'elettrificazione, per passare all'idrogeno o ai combustibili derivati dall'idrogeno o per migliorare l'efficienza energetica.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, e su richiesta dell'impresa, i costi agevolabili possono essere determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell'aiuto, per tutta la durata dell'investimento. L'applicazione di detta metodologia di determinazione dei costi agevolabili comporta l'obbligo per l'impresa richiedente di trasmettere, con cadenza annuale e per tutta la vita utile dell'investimento – come definita in sede istruttoria dall'Agenzia – un aggiornamento dei dati sui risparmi di costi e le entrate aggiuntive al fine di valutare l'eventuale conseguimento di utili inaspettati, anche in relazione a periodi di prezzi estremamente elevati dell'elettricità o del gas, e rideterminare conseguentemente le agevolazioni spettanti.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 81, lettera *n)*, del Quadro temporaneo, pari al:

a) 60% delle spese ammissibili, come individuate all'art. 6, comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, che siano diversi dai progetti di elettrificazione;

b) 30% delle spese ammissibili, come individuate all'art. 6, comma 1, per i programmi di sviluppo aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, concernenti l'elettrificazione e per quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*.

2. Qualora l'impresa abbia richiesto l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, le agevolazioni sono concesse nei limiti del 40% dei costi agevolabili. Detta intensità può essere aumentata:

a) del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese e del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

b) del 15% per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25%.

3. Le agevolazioni concesse a sensi del presente Titolo non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 81, lettera *j)*, del Quadro temporaneo.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente Titolo II è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

2. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto previsto dal presente Titolo II, ovvero la concessione delle agevolazioni non intervenga entro i termini di cui all'art. 7, comma 4, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente Titolo, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo II. L'Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo II.

TITOLO III

APPLICAZIONE AI CONTRATTI DI SVILUPPO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE 2.8 DEL QUADRO TEMPORANEO

Art. 9.

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di accelerare la transizione economica verso un'economia a zero emissioni mediante il sostegno agli investimenti produttivi nei relativi settori strategici e in-

centivare una loro rapida realizzazione, i programmi di sviluppo industriali di cui all'art. 5 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo.
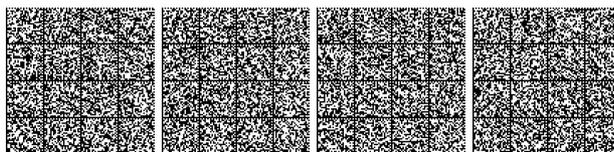
2. Conformemente al punto 52 del Quadro temporaneo, gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:

a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Art. 10.

Programmi di sviluppo ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, i programmi di sviluppo devono essere finalizzati:

a) alla produzione di dispositivi utili ai fini della transizione verso un'economia a zero emissioni, ovvero batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio di carbonio;

b) la produzione di componenti chiave progettati e utilizzati principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui al precedente punto *a)*;

c) l'estrazione o il recupero di materie prime strategiche necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 9, comma 1 del decreto 9 dicembre 2014. L'Agenzia provvede a rendere tempestivamente disponibile nella competente sezione del proprio sito web www.invitalia.it lo schema di domanda di agevolazione nell'ambito del quale dovranno essere fornire le informazioni richieste nell'allegato II del Quadro temporaneo.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Titolo:

a) l'impresa proponente non deve trovarsi in condizioni tali da essere considerata impresa in difficoltà, come stabilito dalla comunicazione della Commissione - orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (*Gazzetta Ufficiale* C 249 del 31 luglio 2014);

b) l'impresa proponente non deve aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione, come definita all'art. 1, comma 1, lettera t-*bis*), del decreto 9 dicembre 2014, verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e si deve impegnare a non procedere a una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

c) l'Agenzia verifica, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa in sede di domanda e degli impegni di cui alla lettera *b)*, che non vi sia alcun rischio concreto che l'investimento produttivo abbia luogo al di fuori del SEE né che sia delocalizzato all'interno del SEE.

Art. 11.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Titolo, si riferiscono ai costi totali di investimento per gli attivi materiali e immateriali, come individuati all'art. 15, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, necessari per la produzione o il recupero dei beni di cui all'art. 10, comma 1, del presente decreto.

2. Le spese per immobilizzazioni immateriali sono ammissibili a condizione che:

a) siano associate alla zona interessata dal progetto agevolato e non siano trasferiti in altre zone;

b) siano utilizzati principalmente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;

c) siano ammortizzabili;

d) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

e) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Art. 12.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono concesse nella sola forma del contributo in conto impianti. Nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo, le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità previste dal punto 86, lettera *g)*, del Quadro temporaneo, pari a

a) il 15% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree non comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili non può superare 150 milioni di euro per impresa e per Stato membro;

b) il 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali «zone c» dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili non può superare 200 milioni di euro per impresa e per Stato membro;

c) il 35% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati nelle aree designate quali «zone a» dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile per il

periodo 2022-2027. L'importo complessivo delle agevolazioni concedibili non può superare 350 milioni di euro per impresa e per Stato membro.

2. Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate di 20 punti percentuali per gli investimenti effettuati da piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da medie imprese.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve intervenire entro i termini previsti dal punto 86, lettera *b)*, del Quadro temporaneo.

4. L'Agenzia comunica tempestivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy l'avvenuta concessione delle agevolazioni affinché il Ministero stesso possa adempiere agli obblighi di comunicazione previsti al punto 85, lettera *o)*, del Quadro temporaneo.

5. Le agevolazioni concesse a sensi del presente titolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente Titolo III è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.

2. Su richiesta dell'impresa, le disposizioni di cui al presente Titolo III possono essere applicate anche a domande di agevolazione già presentate all'Agenzia, fermo restando che l'importo dell'aiuto concedibile ai sensi del presente titolo non potrà superare l'importo inizialmente richiesto dall'impresa.

3. Qualora il programma di sviluppo non risulti conforme con quanto previsto dal presente Titolo III, ovvero la concessione delle agevolazioni non intervenga entro i termini di cui all'art. 12, comma 3, le agevolazioni potranno essere concesse, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Titolo II del decreto 9 dicembre 2014.

4. Per quanto non diversamente disposto dal presente Titolo, resta confermato quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, può fornire le eventuali ulteriori indicazioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III.

Roma, 14 settembre 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1420

23A05992

DECRETO 28 settembre 2023.

Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio», come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (di seguito «decreto legislativo n. 261/1999»);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata disposta la soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale e il trasferimento delle funzioni e delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorità»);

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000: «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali» riportato nell'allegato A di detta delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 23 marzo 2015 (di seguito «regolamento generale»);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 concernente il «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l'art. 1 comma 57, lettera *b)* che ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999 che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
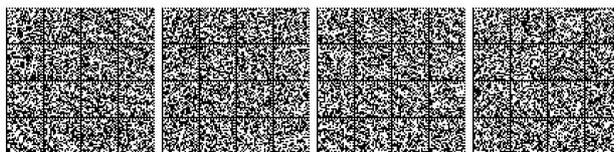
Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto l'art. 1, comma 813 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Vista la delibera n. 78/23/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 marzo 2023 che revisiona la precedente delibera n. 77/18/CONS recante «approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «regolamento»);

Ritenuto di dover favorire lo sviluppo concorrenziale del mercato, agevolando (nell'ipotesi di partecipazione a procedure di gara) il ricorso alle diverse tipologie di Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), limitando l'obbligo di possedere la licenza individuale speciale ai soli soggetti - facenti parte dello stesso raggruppamento - che svolgono l'effettiva attività di notificazione (art. 5-*bis* del regolamento);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito «Ministero») è competente al rilascio dei titoli abilitativi in materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure;

Considerato che si rende necessario modificare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 «Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)»;

Tenuto conto che dal 1° dicembre 2022, con l'avvio del nuovo portale informatico dedicato al rilascio dei titoli abilitativi postali, è avviato il processo di digitalizzazione dei pagamenti, che dovranno essere effettuati tramite l'uso della piattaforma digitale PagoPA;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di rilascio della licenza individuale speciale

1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM n. 78/23/CONS con la quale è stato modificato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)» - di seguito «regolamento» - sono classificate nelle seguenti tipologie:

A) per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi;

B) per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi.

2. All'atto della presentazione della domanda per il rilascio della licenza, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare l'ambito territoriale nel quale intende esercitare il servizio. Nel caso in cui un soggetto, già dotato di licenza individuale speciale alla data di entrata in vigore del regolamento, intenda estendere l'ambito geografico del suddetto titolo, dovrà darne comunicazione al Ministero indicando la regione (o le regioni) oggetto di estensione.

3. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono presentate alla divisione competente della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy tramite il portale «Servizi Postali» accedendo alla pagina web del Ministero dedicata ai servizi postali.

4. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.

5. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.

6. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.

7. Il rilascio della licenza individuale speciale è soggetto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e di un contributo dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza e da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999.

8. Il pagamento dei contributi di cui al comma 7 deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma elettronica di pagamento «PagoPA».

Art. 2.

Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale

1. I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'art. 5 del regolamento generale in materia di titoli abilitativi e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento.

2. La licenza individuale speciale può essere rilasciata anche all'operatore capogruppo come definito dall'art. 1, lettera *h)* del regolamento.

3. Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale, che compongono l'organizzazio-

ne unitaria, incluse le sedi mandatarie, e presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art. 5, comma 4, del regolamento per comprovare l'unitarietà di tale organizzazione. L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale speciale comunica ogni variazione dell'organizzazione unitaria fornendo gli estremi degli operatori che entrano a far parte della rete e di quelli che ne escono.
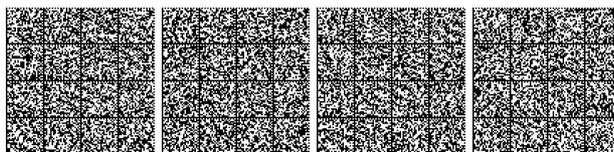
4. I soggetti che intendono presentare la domanda devono inoltre provare il possesso dei seguenti requisiti:

a. essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;

b. fornire, con riferimento all'attività di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del regolamento generale di cui alla delibera n. 129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio;

c. dimostrare il possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

5. Ai fini del rilascio della licenza speciale, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti di affidabilità mediante la produzione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero la dichiarazione *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quest'ultima esclusivamente per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00, se l'ambito geografico dichiarato all'atto della presentazione della domanda è nazionale oppure è superiore a dieci regioni (da undici a venti), in euro 500.000,00 se l'ambito geografico dichiarato all'atto della presentazione della domanda è compreso tra quattro e dieci regioni, in euro 200.000,00 se l'ambito geografico dichiarato all'atto della presentazione della domanda è inferiore o pari a tre regioni.

Il richiedente è tenuto a presentare altresì una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice degli appalti»);

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera *l)*, del medesimo art. 80, comma 5, del Codice degli appalti;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

Per le licenze speciali sia di tipo A sia di tipo B, il richiedente dimostra, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, mediante produzione di apposita documentazione, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica, come previsto dall'art. 6, comma 3 del regolamento.

6. La sussistenza del requisito della professionalità deve essere invece dimostrata con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti l'attività svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attività svolta attraverso messi notificatori comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio. Per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e, più in generale, grandi utenti.

7. Infine, a comprova dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, per tutte le tipologie di licenza speciale, i richiedenti forniscono le dichiarazioni previste dall'art. 8 del regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare, ovvero:

a) non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;

b) non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

d) non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;

e) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale;

g) essere in regola con la normativa antimafia;

h) essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi alle spese di funzionamento dell'Autorità; al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999;
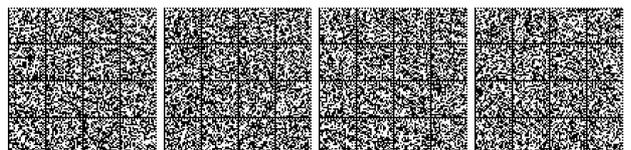
i) alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.

Il richiedente fornisce apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura amministrativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3.

Obblighi

1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all'art. 6 del regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualità del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento.

2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del regolamento generale e di cui all'art. 2, comma 6, del disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, è comunicata al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.

Art. 4.

Validità della licenza speciale, modalità di rinnovo e cessione a terzi

1. La licenza speciale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

2. La licenza speciale non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa documentazione.

Art. 5.

Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza

1. Qualora l'Autorità, ai sensi dell'art. 11 del regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell'Autorità stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione e della revoca.

2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano la sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell'Autorità o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).

3. Il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone:

a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di frequenza al corso di formazione nonché di quelli di realizzazione del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9, comma 1, lettera *c)*, e 10, comma 1, lettera *e)* e *g)*, del regolamento;

b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del regolamento. La revoca è parimenti disposta per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* ed *h)* del regolamento, relative rispettivamente alla carta di servizi; agli obiettivi di qualità; alla sicurezza nella gestione dei dati; ai locali per le lavorazioni degli invii postali; alla garanzia di tracciabilità dell'invio ed alla realizzazione e gestione di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario.

4. Il Ministero, previa proposta dell'Autorità, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Art. 6.

Decadenza dalla licenza speciale

1. Il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento.

2. La decadenza dalla licenza speciale è disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento.

3. La decadenza è disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1.

4. Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

5. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999 rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
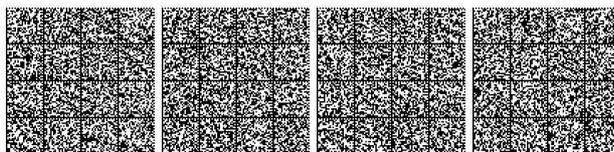
Art. 7.

Contributi

Il titolare di licenza speciale è tenuto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello annuale per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti. Il pagamento di entrambi i contributi dovrà necessariamente avvenire attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale PagoPA.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero verifica periodicamente la permanenza dei requisiti posseduti dai titolari di licenza individuale speciale al momento della presentazione della domanda; compete, invece, all'Autorità il controllo del rispetto degli obblighi imposti ai titolari di licenza individuale speciale ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3 e 4 del regolamento.

2. L'esercizio dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale, senza aver conseguito la prescritta licenza individuale speciale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 21, commi 4 e 5, del decreto legislativo.

3. La violazione degli obblighi previsti nel regolamento è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo.

4. Ai titolari di licenza individuale speciale si applicano le previsioni di cui all'art. 21, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo.

Art. 9.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 concernente il «Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)».

Roma, 28 settembre 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1410

23A05993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sapropterina Dipharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 652/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 64/2022 del 3 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 112 del 14 maggio 2022, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del medicinale per uso umano a base di sapropterina "Sapropterina Dipharma"»;

Visto il trasferimento a nuova ditta da Dipharma B.V. a Dipharma Arzneimittel GmbH, decisione della Commissione europea C (2023) 30 gennaio 2023;

Vista la domanda presenta in data 2 febbraio 2023 con la quale la società Dipharma Arzneimittel GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Sapropterina Dipharma» (sapropterina);

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 giugno 2023;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SAPROPTERINA DIPHARMA (sapropterina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Sapropterina Dipharma» è indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato di rispondere a tale trattamento (vedere paragrafo 4.2).

«Sapropterina Dipharma» è anche indicato per il trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti epazienti pediatrici di qualsiasi età con carenza di tetraidrobiopterina (BH4), che hanno mostrato di rispondere al trattamento (vedere paragrafo 4.2).

Confezione

«100 mg polvere per soluzione orale» uso orale, bustina (pet/alu/pe) 30 bustine

A.I.C. n. 049972033/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 348,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 653,57

Confezione

«500 mg polvere per soluzione orale» uso orale, bustina (pet/alu/pe) 30 bustine

A.I.C. n. 049972045/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 1.481,03

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 2.777,67

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sapropterina Dipharma» (sapropterina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sapropterina Dipharma» (sapropterina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05994

DETERMINA 25 ottobre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Miglustat Gen. Orph», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 654/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al Dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 248/2018 del 16 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2018, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata.»;

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2023 con la quale la società Gen. Orph S.a.s. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Miglustat Gen. Orph» (miglustat);

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIGLUSTAT GEN. ORPH (miglustat) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Miglustat Gen. Orph» è indicato in pazienti adulti, per il trattamento orale della malattia di Gaucher di tipo 1, con sintomatologia da lieve a moderata. «Miglustat Gen. Orph» può essere utilizzato solamente per il trattamento di pazienti per i quali la terapia di sostituzione enzimatica non è appropriata.
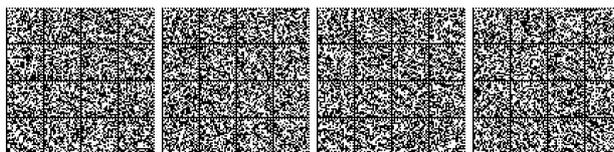
«Miglustat Gen. Orph» è indicato per il trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C

Confezione:

«100 mg- capsula, rigida- uso orale- blister (OPA/ALLU/PVC)» 84 x 1 capsule (dose unitaria)

A.I.C. n. 045773025/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.145,92;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.900,18;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Miglustat Gen. Orph» (miglustat) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miglustat Gen. Orph» (miglustat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, pediatra, neurologo - centri regionali per le malattie rare individuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A05995

DETERMINA 25 ottobre 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Blincyto». (Determina n. 653/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2022, con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Blincyto» (blinatumumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta dell'11-13 gennaio 2023;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 19-20-21 e 27 giugno 2023;

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale BLINCYTO (blinatumumab):

«"Blincyto" è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non devono avere opzioni di trattamento alternative»,

è rimborsata come segue.

Confezione:

«38,5 microgrammi polvere per concentrato e soluzione per infusione» uso endovenoso, polvere: flaconcino (vetro) 38,5 mcg; soluzione: 10 ml flaconcino (vetro) 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 044550010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.826,08;
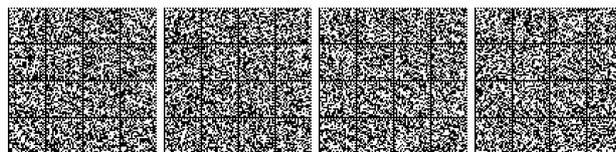
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.664,16.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Blincyto», a base di blinatumumab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«"Blincyto" è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, positiva per il cromosoma Philadelphia, che devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non devono avere opzioni di trattamento alternative».

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Scheda di arruolamento e scheda di *follow up* con costi a carico dell'azienda.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Blincyto» (blinatumumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di budesonide e formoterolo fumarato diidrato, «Sinestic».

Estratto determina AAM/PPA n. 666/2023 del 20 ottobre 2023

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.6a):

aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.4, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento SYMBICORT, la variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica: «Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)».

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate relativamente al medicinale SINESTIC (A.I.C. n. 035260) per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

013 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore Turbohaler da 60 dosi;

049 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 2 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

037 –160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

025 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 10 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

052 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 18 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

064 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore Turbohaler da 120 dosi;

088 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 2 inalatori Turbohaler da 120 dosi;

076 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori Turbohaler da 120 dosi;

090 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 10 inalatori Turbohaler da 120 dosi;

102 - 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 18 inalatori Turbohaler da 120 dosi;

215 - 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 1 inalatore Turbohaler da 60 dosi;

227 - 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 2 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

239 - 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 3 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

241 - 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 10 inalatori Turbohaler da 60 dosi;

254 - 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione 18 inalatori Turbohaler da 60 dosi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Decumano, 39 – cap 20157 Milano, codice fiscale 00735390155.

Codice pratica: VN2/2014/595.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05953

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiocolchicoside, «Muscoril».

Estratto determina AAM/PPA n. 668/2023 del 20 ottobre 2023

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II, C.I.4:

modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo per aggiornamento delle informazioni relative alle reazioni al sito di iniezione (inclusa la sindrome di Nicolau)

relativamente al medicinale MUSCORIL:

confezione A.I.C. n. 015896018 - 4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 6 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2022/238.

Titolare A.I.C.: società Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Lansox».

Estratto determina AAM/PPA n. 671/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): una variazione di Tipo II, C.I.4: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il CCDS per inserire le informazioni su «reazioni avverse cutanee gravi» e «reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici».

Modifiche degli stampati in accordo al QRD *template* e modifiche editoriali minori.

Per «Lansox» compresse orodispersibili:

Sono stati modificati:

paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2 ,3, 4, 5 del foglio illustrativo. Aggiornamento dell'elenco degli Stati membri dell'Unione europea dove il medicinale è autorizzato;

etichette interne ed esterne.

Per «Lansox» a capsule rigide:

sono stati modificati:

paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo;

etichette interne ed esterne,

relativamente al medicinale «Lansox» (A.I.C. n. 028600) per le confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2022/411.

Numero procedura: DE/H/1699/001-004/II/038.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a., codice fiscale 00696360155, con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 124, 00144 - Roma, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carvedilolo aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 680/2023 del 20 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura NL/H/2609/001-002/II/013 di Tipo II, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): C.I.2.b

Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 2 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale CARVEDILOLO AUROBINDO.

Confezioni:

042234017 «6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

042234029 «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

042234031 «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

042234043 «6,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

042234094 «6,25 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE;

042234056 «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

042234068 «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

042234070 «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

042234082 «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

042234106 «25 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE.

Codice pratica: VC2/2021/576.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 - 21047 - Saronno - Italia - codice fiscale 06058020964.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05956

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metoclopramide cloridrato, «Maalox nausea».

Estratto determina AAM/PPA n. 675/2023 del 20 ottobre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale MAALOX NAUSEA (A.I.C. 033013), per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativo all'interazione farmacologica tra rifampicina e metoclopramide.

Viene di conseguenza modificato il paragrafo n. 4.5 e la relativa sezione del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2022/160.

Numero procedura: FR/H/xxxx/WS/304.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare S.r.l. (codice fiscale 13445820155), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05958

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato cloridrato, «Ritalin».

Estratto determina AAM/PPA n. 685/2023 del 20 ottobre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale RITALIN (A.I.C. 035040), per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 035040017 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Tipo II, C.I.4: modifica ai paragrafi 2, 4.4, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni farmacodinamiche, farmacocinetiche e relative agli eccipienti.

Sono state anche apportate modifiche formali ed in accordo al QRD *template*.

Codice pratica: VN2/2020/209.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH (codice SIS 3703), con sede legale e domicilio fiscale in Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05959

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 230/2023 del 16 ottobre 2023

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 61, che costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

MURIATICUM ACIDUM, THALLIUM METALLICUM, CHINA RUBRA, HISTAMINUM, STANNUM METALLICUM.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è BOIRON con sede legale e domicilio fiscale in 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - Francia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle già menzionate disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
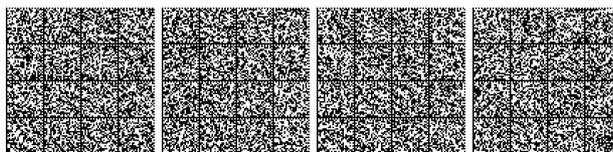
ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623019	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623021	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623033	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623045	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623058	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623060	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623072	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623084	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623096	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623108	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623110	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623122	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623134	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623146	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623159	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623161	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623173	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623185	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623197	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623209	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623211	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623223	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623235	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623247	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623250	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623262	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623274	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623286	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623298	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623300	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623312	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623324	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623336	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623348	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623351	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623363	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623375	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623387	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623399	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623401	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623413	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623425	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623437	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623449	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623452	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623464	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623476	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623488	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623490	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623502	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623514	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623526	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623538	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623540	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623553	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623565	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623577	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623589	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623591	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623603	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623615	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623627	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623639	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623641	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623654	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623666	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623678	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623680	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623692	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623704	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/318	MURIATICUM ACIDUM	048623716	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	MURIATICUM ACIDUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627018	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627020	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627032	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627044	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627057	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627069	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627071	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627083	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627095	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627107	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627119	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627121	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627133	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627145	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627158	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627160	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627172	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627184	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627196	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627208	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627210	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627222	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627234	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627246	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627259	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627261	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627273	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/336	THALLIUM METALLICUM	048627285	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	THALLIUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618019	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618021	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618033	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618045	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618058	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618060	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618072	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618084	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618096	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618108	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618110	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618122	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618134	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618146	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618159	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618161	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618173	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618185	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618197	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618209	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618211	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618223	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618235	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618247	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618250	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618262	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618274	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618286	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618298	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618300	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618312	"4 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618324	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618336	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618348	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618351	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618363	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618375	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618387	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618399	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618401	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618413	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618425	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618437	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618449	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618452	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618464	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618476	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618488	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618490	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618502	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618514	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618526	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618538	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618540	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618553	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618565	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618577	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618589	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618591	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618603	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618615	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618627	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618639	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618641	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618654	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618666	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618678	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618680	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618692	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618704	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618716	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618728	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618730	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618742	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618755	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618767	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618779	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618781	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618793	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618805	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618817	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618829	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618831	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618843	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618856	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618868	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618870	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618882	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618894	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618906	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618918	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618920	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618932	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618944	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618957	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618969	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618971	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618983	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048618995	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619011	"2 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619023	"3 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619035	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619047	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619050	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619062	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619074	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619086	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619098	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619100	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619112	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619124	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619136	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619148	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619151	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619163	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619175	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619187	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619199	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619201	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619213	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619225	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619237	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619249	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619252	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619264	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619276	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619288	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619290	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619302	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619314	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619326	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619338	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619340	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619353	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619365	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619377	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619389	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619391	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619403	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/352	CHINA RUBRA	048619415	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CHINA RUBRA	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621054	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621066	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621078	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621080	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621092	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621104	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621116	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621128	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621130	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
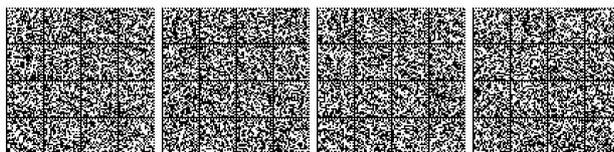
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621142	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621155	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621167	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621179	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621181	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621193	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621205	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621217	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621229	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621231	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621243	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621256	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621268	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621270	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
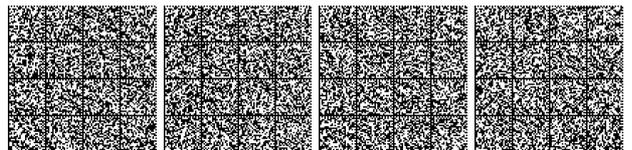
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621282	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621294	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621306	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621318	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621320	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621332	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621344	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621357	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621369	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621371	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621383	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621395	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621407	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621419	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621421	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621433	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621445	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621458	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621460	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621472	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621484	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621496	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621508	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621510	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621522	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621534	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621546	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621559	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621561	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621573	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621585	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621597	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621609	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621611	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621623	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621635	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621647	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621650	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621662	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621674	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621686	"8 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621698	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621700	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621712	"11 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621724	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621736	"13 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621748	"14 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621751	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621763	"16 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621775	"17 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621787	"18 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621799	"19 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621801	"20 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621813	"21 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621825	"22 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621837	"23 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621849	"24 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621852	"25 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621864	"26 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621876	"27 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621888	"28 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621890	"29 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621902	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621914	"31 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621926	"32 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621938	"33 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621940	"34 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621953	"35 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621965	"36 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621977	"37 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621989	"38 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048621991	"39 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622017	"40 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622029	"41 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622031	"42 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622043	"43 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622056	"44 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622068	"45 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622070	"46 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622082	"47 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622094	"48 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622106	"49 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622118	"50 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622120	"51 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622132	"52 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622144	"53 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622157	"54 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622169	"55 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622171	"56 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622183	"57 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622195	"58 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622207	"59 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622219	"60 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622221	"400 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622233	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622245	"9K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622258	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622260	"18K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622272	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622284	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622296	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622308	"1MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622310	"10MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622322	"50MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/376	HISTAMINUM	048622334	"100MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624011	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624023	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624035	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624047	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624050	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624062	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624074	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624086	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624098	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624100	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624112	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624124	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624136	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624148	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624151	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624163	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624175	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624187	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624199	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624201	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624213	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
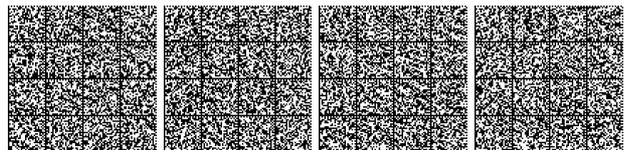
Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624225	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624237	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624249	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624252	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624264	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624276	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624288	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624290	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624302	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624314	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624326	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624338	"8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624340	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624353	"10 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624365	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624377	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624389	"13 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624391	"14 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624403	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624415	"16 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624427	"17 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624439	"18 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624441	"19 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624454	"20 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624466	"21 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624478	"22 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624480	"23 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624492	"24 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624504	"25 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624516	"26 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624528	"27 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624530	"28 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624542	"29 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624555	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C
OMEO/2014/382	STANNUM METALLICUM	048624567	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	STANNUM METALLICUM	BOIRON 2 avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy - Francia BOIRON 20 rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - Francia	illimitato	SOP	C

23A05964
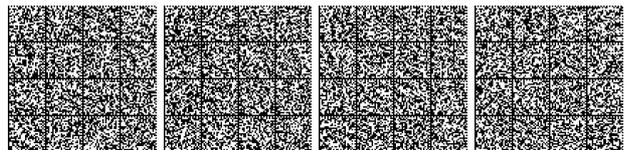
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak».

Con determina aRM - 169/2023 - 5163 del 17 ottobre 2023 è stata revocata, su rinuncia della V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: VOLTAREN OFTABAK

Confezione: 049291014

Descrizione: «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce

Paese di provenienza: Francia

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05981

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 170/2023 - 3733 del 17 ottobre 2023 è stata revocata, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: HALCION:

confezione: 046604031

descrizione: «250 microgrammi compresse» 20 compresse

Paese di provenienza: Grecia

confezione: 046604029

descrizione: «125 microgrammi compresse» 20 compresse

Paese di provenienza: Spagna

Medicinale: AZALIA

confezione: 047410016

descrizione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Paese di provenienza: Portogallo

Medicinale: GUTTALAX

confezione: 047261019

descrizione: «7,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml

Paese di provenienza: Grecia

Medicinale: BUSCOPAN

confezione: 047257011

descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite

Paese di provenienza: Irlanda

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05982

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 171/2023 - 2696 del 18 ottobre 2023 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Farmaco: MINESSE

confezione 039687013

descrizione: «60 mcg + 15 mcg compresse rivestite con film» 1 blister da 28 compresse

Paese di provenienza: Portogallo

Farmaco: BRUFEN ANALGESICO

confezione 049795014

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/aclar/al/vmch

Paese di provenienza: Repubblica Ceca

Farmaco: HARMONET

confezione 038862013

descrizione: «0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse

Paese di provenienza: Portogallo

Farmaco: VOLTAROL

confezione 049116015

descrizione: «2% gel» tubo da 100 g

Paese di provenienza: Grecia

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05983

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Pensa».

Con la determina n. aRM - 172/2023 - 3018 del 18 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Towa Pharmaceutical S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PRAVASTATINA PENSA

confezione: 037620162

descrizione: «40 mg compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620150

descrizione: «40 mg compresse» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620147

descrizione: «40 mg compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620135

descrizione: «40 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620123

descrizione: «40 mg compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620111

descrizione: «40 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620109

descrizione: «40 mg compresse» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620097

descrizione: «40 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620085

descrizione: «20 mg compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620073

descrizione: «20 mg compresse» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620061

descrizione: «20 mg compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620059

descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620046

descrizione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620034

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620022

descrizione: «20 mg compresse» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al

confezione: 037620010

descrizione: «20 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05984

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 176/2023 - 813 del 23 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALSARTAN TEVA ITALIA;

Confezione: 040151223

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 280 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151211

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151209

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151197

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151185

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151173

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151161

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151159

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151146

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 15 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151134

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151122

Descrizione: «160 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151110

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 280 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151108

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151096

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151084

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151072

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151060

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151058

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 040151045

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151033

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 15 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151021

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Confezione: 040151019

Descrizione: «80 mg capsule rigide» 1 capsula in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05985

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Dr. Reddy's».

Con la determina. n. aRM - 177/2023 - 2551 del 24 ottobre 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LENALIDOMIDE DR. REDDY'S;

Confezione: 048938144

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938132

Descrizione: »25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938120

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938118

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938106

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938094

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938082

Descrizione «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938070

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938068

Descrizione: «7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938056

Descrizione: «7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938043

Descrizione: «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;
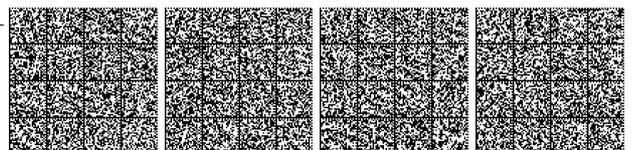
Confezione: 048938031

Descrizione: «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938029

Descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

Confezione: 048938017

Descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A05986

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° novembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso *l'exequatur* al sig. Gerolamo Taccogna, console onorario della Repubblica federale di Germania in Genova.

23A05965

Rilascio di *exequatur*

In data 17 ottobre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Douglass Robert Benning, console generale degli Stati Uniti d'America in Milano.

23A05966

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Modalità e criteri di utilizzo del fondo istituito per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna.

In data 20 ottobre 2023 è stato pubblicato nel sito *web* istituzionale il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 241 del 26 settembre 2023, con il quale sono stabiliti le modalità ed i criteri di utilizzo del «fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna», destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio di ciascuna delle medesime isole, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'art. 1, commi 494, 495 e 496 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

23A05987

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-256) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.